

**IN BREVE n. 049-2014**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**PENSIONI - BLOCCO PEREQUAZIONE ALLA CONSULTA** di Franco Abruzzo  
Presidente Unpit

**PENSIONI.** La grande questione della perequazione. Parlamento e Governo sordi, la parola è alla Corte costituzionale.

**PENSIONI.** Udiienza 10 marzo 2015: la Corte costituzionale deciderà sulla legittimità del blocco della perequazione degli assegni per gli anni 2012 e 2013. Quattro questioni di costituzionalità sollevate dal tribunale di Palermo, dalle Corti dei Conti dell'Emilia-Romagna (due volte) e della Liguria. Secondo i giudici rimettenti violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, nonché della garanzia previdenziale, della capacità contributiva, del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche e della normativa CEDU.

**LEGGE DI STABILITA' 2015 - TETTO ALLE PENSIONI....!**

Con la legge di stabilità 2015 parziale correzione della norma Fornero che aveva introdotto il "tutti al contributivo" dal 1 gennaio 2012 e portava nel pubblico impiego a valorizzare ai fini della pensione anche i contributi versati dopo il raggiungimento dell'anzianità contributiva dei 40 anni. La pensione non potrà essere più elevata di quanto possibile prima della riforma del 2011 anche per chi ha superato i vecchi limiti contributivi.

***Ma è corretto non valorizzare i contributi che verranno ulteriormente versati? E' corretto, inoltre, imporre retroattivamente tale regola?***

Sono due domande legittime, ma con l'affannosa corsa a raccattare soldi si vogliono imporre regole che sicuramente apriranno un contenzioso.

Qualsiasi contributo versato deve dare una prestazione, non vogliamo pensioni alte? Vogliamo congelare i trattamenti? ebbene si blocchi anche la contribuzione! non è corretto continuare a esigere soldi dal lavoratore senza dargli la prestazione economica.

Il risparmio sarebbe valorizzato in 480milioni e finalizzato alla copertura, parziale, del "prestito pensionistico" per lavoratori senza impiego e senza ammortizzatori...ma per il sociale, giusto e sacrosanto in un Paese civile, non ci sono e si pagano fior di imposte (tasse)?

Ricordiamo, poi, come questo surplus, maturato con contributi versati, viene sottoposto alla aliquota marginale dal fisco e praticamente un buon 43-50% (con la addizionali comunali e regionali o col larvato prelievo di solidarietà) rientra nelle casse dello Stato.

## FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

### **Giacinto Gallipo**

Data di emissione il 29 novembre 2014



### **Industria della paglia di Firenze**

Data di emissione il 29 novembre 2014



## PENSIONATI ENPAM CON REDDITI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO INFERIORI AI 5mila EURO

FASCE DI REDDITO	NUMERO DI PENSIONATI CONTRIBUENTI
> 1.000	506
da 1.001 a 2.000	658
da 2.001 a 3.000	521
da 3.001 a 4.000	521
da 4.001 a 5.000	475
<b>Totale</b>	<b>2.681</b>

dati ENPAM - in promemoria per il Comitato consultivo della libera professione Quota B del 27.11.2014.

Platea dei pensionati che nel 2013 (riferimento redditi 2012) hanno dichiarato un reddito inferiore o uguale a 5mila euro.

Dunque numeri piuttosto esigui e c'è da chiedersi se la riscossione non comporti per l'ENPAM spese maggiori degli eventuali proventi; tra l'altro l'erogazione di una pensione aggiuntiva da ricalcolare ogni terzo anno, i cui pagamenti avvengono in pratica dopo cinque anni e talora sei comporta un pugno di euro, introiti veramente esigui che tagliati dall'aliquota marginale fiscale si riducono a un quasi niente. Pertanto più incombenze che vantaggi.

Ma la richiesta prima della Federspev, poi fatta anche da alcuni membri della Consulta della Quota B del Fondo generale di decontribuire i proventi occasionali da attività saltuarie in pensionati che non prestano più attività professionale abituale, quali gettoni di presenza in commissioni o attività ordinistiche, relazioni a Congressi, attività di docenza, ecc. (molte di queste attività peraltro riassorbibili nella gestione separata INPS che prevede la «non contribuzione» per attività di lavoro autonomo occasionale se il reddito derivante dalla suddette attività non supera i 5mila euro nell'anno solare) è stata rigettata.

Da tener presente che, mentre per gli attivi è prevista l'aliquota ridotta del 2%, per i pensionati viene applicata una aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria.

A completamento, ricordiamo però che tali contributi sono fiscalmente totalmente deducibili.

## **LE NUOVE TARIFFE POSTALI DAL 1 DICEMBRE 2014**

### **Comunicazione di Poste Italiane**

A partire dal 01/12/2014, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella Delibera 728/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi così come di seguito indicato:

- a) Le tariffe della **Posta Prioritaria (Retail)** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formati. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 0,70 a € 0,80.
- b) Le tariffe della **Posta Raccomandata (Retail)** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,60 a € 4,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alla notificazione degli Atti Giudiziari.
- c) Le tariffe dell'**Atto Giudiziario** saranno diminuite in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 7,20 a € 6,60.
- e) Le tariffe del **Pacco Ordinario Nazionale** saranno rimodulate in due scaglioni di peso per le due tipologie di formato esistenti. In particolare, ai pacchi da 0-10 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 9,00 e a quelli da 10-20 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 12,00.
- f) Le tariffe della **Posta Prioritaria Internazionale** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 0,85 a € 0,95.
- g) Le tariffe della **Posta Raccomandata Internazionale** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 4,80 a € 5,30.
- h) Le tariffe del **Pacco Ordinario Internazionale** saranno modificate e articolate in unico listino prezzi suddiviso in zone.
- i) Le tariffe dell'**Avviso di Ricevimento (A.R.)** dei seguenti servizi saranno incrementate:
  - **per l'interno:** Posta Raccomandata Retail, nonché, ove accettati presso gli UP, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri da € 0,70 a € 0,80
  - **per l'estero:** Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale da € 0,85 a € 0,95.

Gli altri prodotti e servizi universali (ivi compresi quelli accessori) non subiranno variazioni tariffarie.

## **NIENTE PREAVVISO PER DIMISSIONI DURANTE IL PRIMO ANNO DI VITA**

Con l'interpello 7 novembre 2014 numero 28 il Ministero del Lavoro chiarisce che le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso del minore adottato nel nucleo

Familiare) non necessitano di preavviso perché mirano a consentire al dipendente di liberarsi immediatamente del vincolo contrattuale, inoltre operano unicamente nel periodo in cui sussiste il divieto del licenziamento.

Attenzione: il licenziamento intimato in violazione delle norme di tutela della maternità è nullo e comporta, per la dipendente, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, unitamente al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 28 del 7.11.2014  
(documento 192)**

### **IN G.U. IL D.Lgs. SULLA SEMPLIFICAZIONE FISCALE**

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Il Decreto entrerà in vigore il 13 dicembre 2014.

**IN ALLEGATO A PARTE - D.Lgs. SULLA SEMPLIFICAZIONE FISCALE n. 175 del  
21.11.2014 (documento 193)**

### **COMUNICAZIONE PER I RESIDENTI A MILANO**

Facendo richiesta di persona alla Biblioteca Civica Sormani in corso di Porta Vittoria n.6, nei pressi di Largo Augusto, a Milano si può ottenere un codice per l'accesso gratuito via internet alla stampa quotidiana italiana e alla stampa internazionale.

### **PENSIONI - OPZIONE DONNA**

Uno spiraglio ancora incerto in «opzione donna», cioè la possibilità di pensione anticipata in base alla legge 243/2006 che permette alle donne di andare in pensione anticipata a 57 anni e 58 per quelle autonome (cui vanno aggiunte le migliori speranze di vita, ora 3 mesi) con 35 anni di contributi optando per l'intero calcolo del trattamento economico della pensione col sistema contributivo con una perdita però di circa un buon 20%.

Un intervento dell'Inps su osservazioni del Ministero del Lavoro (circolari 35 e 37 del 2012) aveva posto come termine per il conseguimento alla data del 31 dicembre 2015 non l'acquisizione dei requisiti, bensì la decorrenza della pensione con conseguente erosione di un anno per la finestra mobile che dapprima cancellata venne successivamente reintrodotta.

Proteste e minacce quindi di class action. Anche un disegno di legge (atto Camera 224) è stato senza successo. Motivo i costi immediati, sì perché invece nel prosieguo di tempo nel medio termine il minor costo per assegni meno elevati avrebbe portato nell'arco della vita pensionistica a dei risparmi di spesa.

Il 1 dicembre però ancora gelo da parte del Ministero del Lavoro: al momento nessuna novità sulle regole, sino ad ora adottate, per accedere alla opzione.

L'Inps dal canto suo non ha fornito ulteriori indicazioni oltre a quelle contenute nel messaggio 9231: *le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l'apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare*

*domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.*

Dunque più tempo potendo presentare la domanda all'atto del pensionamento, colla speranza che nel frattempo valga l'interpretazione della regola della maturazione dei requisiti e non della decorrenza della pensione entro la data ultima del 31 dicembre 2015.

### **Messaggio Inps 28 novembre 2014, n. 9231**

**Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna).  
Chiarimenti**

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).

L'art 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.

Al punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012, al punto 10.1 del messaggio n. 219 del 2013, nonché al paragrafo 6, numero 2), della circolare 37 del 2012 - a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, confermate con nota prot. n. 29/0004748/L del 14 settembre 2012 e con nota prot. n. 5869 del 16 novembre 2012 - sono state fornite le istruzioni applicative delle predette disposizioni. In particolare, è stato precisato che l'esercizio della facoltà in argomento è subordinato alla "condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015". Nei confronti delle predette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze e dell'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Ciò premesso, alla luce di numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi si chiarisce quanto segue.

Com'è noto, la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell'attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l'apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.

Di conseguenza, ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.

**Ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, l'Inps, con messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014, precisa che la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato sono richieste non alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, ma al momento della decorrenza del trattamento.**

Con messaggio del 2 dicembre 2014 numero 9304 l'Inps informa inoltre che **le domande presentate entro il 31 dicembre 2015 non saranno respinte**, ma tenute in evidenza in attesa di risposta della richiesta di parere ad Ministero del Lavoro sull'ammissibilità delle richieste con decorrenza successiva al 2015: lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (come da previsione della legge 243/2006), ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, fermo restando l'applicazione delle finestre di 12 (18 se autonome) oltre il 31 dicembre 2015.

### **Messaggio INPS numero 9304 del 2 dicembre 2014**

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).

L'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà. Con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell'opzione in oggetto.

A seguito dell'emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l'Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale. In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni. Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

La lavorazione di dette domande non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni. Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di lavorazione delle predette domande una volta ricevuti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Direttore generale

## **DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONI 2015 , PRIMA BOZZA DEL 730**

Dall'anno prossimo, più tempo per la presentazione: la nuova scadenza che interessa pensionati e titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati è fissata al 7 luglio.

Il 730/2015, dal 1 dicembre in anteprima sul sito delle Entrate con le relative istruzioni, è ricco di novità. La principale, senza dubbio, è l'introduzione del modello precompilato, che l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile (vedi "*Riforma fiscale, atto I: è realtà la dichiarazione precompilata*"), cui è strettamente legata anche la nuova certificazione unica (modello Cu) che, dall'anno prossimo, prenderà il posto del "vecchio" Cud (vedi "*Cu, il modello più unico che mai, pronto in Rete per la prova collaudo*").

### **730 per chi e perché**

È bene, innanzitutto, ricordare che presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 rappresenta un vantaggio per i lavoratori dipendenti e i pensionati che, in possesso di determinati redditi, possono avvalersene.

Utilizzarlo è conveniente perché:

- è più semplice di Unico, in quanto non si devono eseguire calcoli
- si riscuote l'eventuale rimborso spettante in tempi rapidi, direttamente nella busta paga di luglio ovvero nella rata di pensione di agosto o settembre
- in caso di imposte a debito, non occorre effettuare versamenti; provvede direttamente il sostituto a trattenere le relative somme dalla retribuzione o dalla pensione.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Bozza 730/2015 Bozza (documento 194)  
Istruzioni (documento 195)**

www.italiaoggi.it

# Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Atlante ASSICURAZIONI LEADER 2014  
Richiedi la sua copia all'edicolante

**ATTENZIONE !!!**

## Modello 730 pre-compilato

*Il contribuente dovrà accedere al suo cassetto fiscale, procurandosi il codice Pin, poi delegare un Caf o un professionista per poter modificare i dati del precompilato*

Il 730 precompilato si trasforma in «precompilato». Nessuno riceverà il modello a casa. Ogni contribuente dovrà attivarsi preventivamente per ottenere le chiavi d'accesso al sito Entratel dell'Agenzia delle entrate. Poi ci si potrà connettere al sito internet e scaricare il proprio modello. Se poi il contribuente intende presentare il 730 precompilato tramite un Caf o un professionista sarà necessario fornire anche un'apposita delega a questi ultimi.

**Chi ha distrutto l'Italia adesso cerca di difendere i cosiddetti enti intermedi**

di PIERLUIGI MAGNASCHI

L'Italia è stata spolpata da partiti voraci, da sindacati spartitori di risorse pubbliche, da enti locali dissennati, da enti di rappresentanza esclusivamente romana.

**L'abolizione di South Stream può essere una fortuna per l'Italia**

di GIULIO SAPELLI

Pierrì a pag. 14

FORZA ITALICUM!

## MMG - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Il Garante, con gli articoli 77, 78 ed 81 del D.Lgs. 196/2003 ha definito che il medico che raccoglie i dati solo per svolgere attività necessarie per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, è autorizzato alla raccolta del consenso informato "semplificato", consistente nella raccolta verbale del consenso al trattamento dei dati personali e nella annotazione nella propria scheda clinica elettronica (senza acquisizione di consenso scritto firmato dal paziente). Il consenso può essere raccolto anche una sola volta.

### **Art. 77**

#### ***Casi di semplificazione***

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
  - a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
  - b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
  - c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
  - a) dagli organismi sanitari pubblici;
  - b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
  - c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

### **Art. 78**

#### ***Informativa del medico di medicina generale o del pediatra***

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo

almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

- a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

- a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

#### **Art. 81**

##### ***Prestazione del consenso***

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

## **PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI 2014 e VALORE DEFINITIVO 2013**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, il Decreto 20 novembre 2014, con la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 20 novembre 2014

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013. (14A09260)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
di concerto con  
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2013) concernente: "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013 e valore definitivo per l'anno 2012";

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 novembre 2014, prot. n. 22134, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013 è risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2013 ed il periodo gennaio-dicembre 2014 è risultata pari a + 0,3, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 una variazione dell'indice pari a +0,1 per ciascun mese;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

## **Decreta:**

### Articolo 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014.

### Articolo 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

### Articolo 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competente, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 novembre 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti

Dunque delusione dei pensionati che speravano in una rivalutazione più consistente: la rivalutazione per il prossimo anno a come base lo 0,3%.

Inoltre poiché il dato definitivo del 2014 è dell' 1,1% invece dell' 1,2% provvisorio applicato nel 2014, i pensionati nel 2015 saranno sottoposti al recupero, dovendo infatti restituire le cifre incassate in base alla stima provvisoria.

FASCIA	IMPORTO	INDICIZZAZIONE	TASSO DI RIVALUTAZIONE EFFETTIVO
fino a 3 volte il minimo	fino a 1.502,64	100 %	0,300 %
oltre 3 e fino a 4	oltre 1.502,64 fino a 2.003,52	95 %	0,285 %
oltre 4 e fino a 5	da 2.003,53 fino a 2.504,40	75 %	0,225 %
oltre 5 e fino a 6	da 2.504,41 fino a 3.005,28	50 %	0,150 %
oltre 6	oltre 3.005,28	45 % con tetto a 4,05 euro	0,135 %

Ma attenzione, il nuovo sistema di rivalutazione non avviene più per scaglioni; le riduzioni previste riguardano l'intero assegno e non solo la parte eccedente la soglia garantita.

Ricordiamo inoltre che

- oltre 14 volte il minimo e sino a 20 volte scatta il prelievo di solidarietà del 6 %
- oltre 20 volte il minimo e sino a 30 volte scatta il prelievo di solidarietà del 12 %
- oltre 30 volte il minimo scatta il prelievo di solidarietà del 18 %

## **TARI, TASSA RIFIUTI**

L'importo viene comunicato a casa del contribuente (avviso di pagamento) con posta semplice col allegato il modulo precompilato che riporta, oltre a quanto dovuto anche per il tributo provinciale (mediamente intorno al 5%), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Eventuali variazioni in corso d'anno (come il numero dei componenti del nucleo familiare o la destinazione delle superfici) saranno conteggiate nella Tari dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Sono generalmente previste tre tappe:

1. avviso di pagamento
2. sollecito in caso di mancato pagamento
3. avviso di accertamento che viene notificato in caso di mancato pagamento del sollecito ed è comprensivo delle sanzioni e degli interessi di mora.

*Perché non si adottano le stesse modalità anche per Tasi e Imu.....alcuni dicono perché i conteggi sono troppo complicati e facilmente gli uffici potrebbero sbagliare...*

*e allora povero contribuente!...!..!*

Ricordiamo e il ministero dell'Economia conferma che c'è una riduzione della tassa sui rifiuti urbani Tari per le superfici dove si producono rifiuti pericolosi, inclusi gli studi dentistici e medici, produttori ad esempio di siringhe usate e non sterilizzate, anche se negli studi dei medici di famiglia è difficile distinguere aree ufficio da aree ambulatorio. Per esempio a Milano e Savona per gli studi medici c'è una riduzione del 20%.

## **ENPAM - RICALCOLO PENSIONE**

L'Enpam comunica che nel mese di dicembre saranno pagate le pensioni, ricalcolate in base agli ulteriori versamenti degli iscritti che continuano ad esercitare attività libero-professionale.

Infatti i medici pensionati con altri introiti da professione hanno l'obbligo sia alla dichiarazione sia al versamento alla quota B con l'aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria pro tempore vigente per introiti vari sia da libera professione sia da altri introiti da attività inerenti l'attività medica. Questi contributi fanno maturare una quota di pensione aggiuntiva, ricalcolata ogni terzo anno dopo l'anno di versamento e quindi praticamente con pagamento al quinto anno.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - RICICLATI I COMPUTER**

Escono dagli uffici del Fisco e si preparano a vivere una seconda vita presso scuole, organismi di protezione civile, enti pubblici e non-profit. Pc fissi, portatili e server non più adatti al complesso lavoro dei funzionari dell'Agenzia non saranno rottamati, ma donati ad altri enti per i quali possono essere ancora utili. Il bando, pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), detta tempi e modalità per aggiudicarsi gratuitamente, partecipando a una gara nazionale tutta telematica. Tra le novità, la disponibilità progressiva dei pc da dismettere in lotti di 5. Appena in una delle nostre strutture saranno pronti 5 computer da regalare, l'Agenzia contatterà il primo ente in graduatoria con sede nella Regione di appartenenza dell'ufficio e che non abbia già ricevuto altri pc in dono con questo bando. La graduatoria sarà valida un anno.

L'assegnazione dei pc avverrà dando priorità agli istituti scolastici statali e paritari degli enti locali. A seguire avranno spazio: le amministrazioni pubbliche, gli altri enti pubblici e privati e, in terza battuta, gli istituti scolastici paritari privati, gli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, che operano in Italia e all'estero a fini umanitari, nonché gli enti non-profit che rientrano nelle categorie delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni pubbliche o private con personalità giuridica, senza scopo di lucro, delle associazioni non riconosciute dotate di un proprio statuto da cui emerga chiaramente l'assenza di finalità lucrative, degli altri enti e organismi che svolgono attività di pubblica utilità.

A parità di condizioni, la graduatoria sarà ordinata con sorteggio basato sull'estrazione del Lotto del 28 febbraio. Coloro che si aggiudicheranno i pc riceveranno, sempre via Posta elettronica certificata, tutte le informazioni su dove e quando ritirare i computer.